



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona
Settore IV – Urbanistica – Edilizia Privata
Ufficio Traffico

ORD. N. 746

RITORNARE UFFICIO TRAFFICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 1380 del 29.01.1988 e successive integrazioni e modifiche in materia di circolazione stradale;

Visto che con la suddetta Ordinanza la circolazione stradale di via Cadorna è stata organizzata a doppio senso di circolazione;

Preso atto delle varie segnalazioni dei cittadini abitanti in via Cadorna relativamente alla mancanza di spazi per il transito dei pedoni e alla carenza di aree di sosta per i veicoli;

Verificate le caratteristiche geometriche della strada;

Vista la relazione dell'Ufficio Traffico che propone la modifica della circolazione in via Cadorna, via Pasubio, via Isonzo, via Veneto con l'istituzione di una serie di sensi unici per garantire una maggiore sicurezza della circolazione pedonale e veicolare oltre che alla realizzazione di un maggior numero di parcheggi;

Visto il parere favorevole della Giunta Comunale del 4.07.2017;

Ritenuto per quanto sopra di provvedere alla modifica della segnaletica stradale orizzontale e verticale del tratto di via Cadorna compreso tra l'intersezione con via Chiesa e l'intersezione con via Pasubio attuando il senso unico di marcia;

Visti gli artt. 5 - 7 - 37 - 142 del D. L.vo 285/92 e successive integrazioni e modifiche;

ORDINA

1. L'istituzione del senso unico di marcia in via Cadorna dall'intersezione con via Chiesa all'intersezione con via Pasubio;
2. L'obbligo di direzione obbligatoria sinistra per i provenienti da via Pasubio che si immettono su via Cadorna;
3. La conferma dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli provenienti da via Pasubio che si immettono su via Cadorna;
4. La realizzazione di stalli di sosta su entrambi i lati di via Cadorna tra l'intersezione con via Chiesa e l'intersezione con via Pasubio.

- Il presente provvedimento viene attuato mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale.
- Manda la presente Ordinanza al servizio segnaletica per l'esecuzione, presso la sede operativa comunale in via Mattei n. 7.
- Di essa ne è data relazione con l'indicazione della data e dell'ora.
- E' fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del regolamento di Esecuzione al Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/92.

Castelfidardo, - 7 AGO. 2017 -

Il Responsabile del Procedimento
Per. Ind. Luca Finaurini



Il Responsabile del Settore IV
Dot. Ing. Ranieri Gochini